

(N. 630-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GERINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria e Commercio

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro del Commercio con l'Estero

NELLA SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 21 ottobre 1955

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale e finanziario tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, concluso a Roma il 25 giugno 1955.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 25 giugno 1952, la cui durata è fissata al 31 dicembre 1958 considera i seguenti settori:

- I. — Commerciale.
- II. — Finanziario.
- III. — Dell'emigrazione.
- IV. — Dei trasporti marittimi.
- V. — Assicurativo.
- VI. — Cinematografico.
- VII. — Dei libri e pubblicazioni.

Esso prevede:

I. — A) intercambio di merci in ordine a due liste contingenti — modificabili, d'accordo fra le parti, di anno in anno e di cui le parti espressamente si propongono di ampliare di fatto il contenuto attraverso lo studio della possibilità di concedere permessi oltre quelli in esse previsti — rispettivamente per l'esportazione dall'Italia e per quella dell'Argentina per l'ammontare complessivo per ciascuna lista di \$ U.S.A. 56.100.000 per le quali le parti si impegnano « a facilitare l'esportazione e concedere tutte le facilitazioni necessarie per l'importazione e di fare tutto il possibile nei limiti della rispettiva competenza, affinché i prezzi non sieno superiori a quelli che pagherà qualsiasi terzo Paese in parità di condizioni, qualità e circostanze »;

B) acquisto da parte dell'Italia e vendita da parte dell'Argentina — con la riserva, che in ciascuno degli anni previsti il saldo esportabile non sia sostanzialmente ridotto — di 300.000 tonnellate di grano per il primo anno e di 500.000 per i successivi a prezzi da stipularsi annualmente in « ragionevole relazione » con quelli a mercato libero;

C) vendita da parte dell'Italia di beni strumentali, di cui alla II parte della lista B.

Impegno reciproco di consumo interno per i suddetti prodotti reciprocamente importati e di applicazione di sanzioni contro la vendita di prodotti circolanti con false denominazioni di origine.

II. — A) Pagamenti in dollari U.S.A. attraverso il « Conto generale dollari C.A.I. (Convenio Argentino-Italiano), il quale potrà pre-

sentare un saldo, creditore o debitore indistintamente, fino al limite di 100 milioni di dollari, sarà produttivo di interessi, da liquidarsi e contabilizzarsi nel detto conto alla fine di ciascun semestre, in ragione del 2 e mezzo per cento annuo per le somme eccedenti i dieci milioni di dollari e dovrà essere regolato, nel saldo che presenterà allo scadere dei sei mesi successivi al termine dell'Accordo, « in merci concordate fra entrambi i Governi o, di comune accordo, in dollari U.S.A., in altre divise o in qualunque altra forma »;

B) è fatta eccezione per l'acquisto da parte argentina dei beni strumentali, di cui alla parte II della lista B, il quale verrà finanziato dall'Italia sino alla somma di 75 milioni di dollari U.S.A. A tale effetto l'Ufficio italiano dei cambi in rappresentanza del Governo italiano aprirà un conto in dollari U.S.A. denominato « Conto finanziario » a nome del *Banco Central de la Republica Argentina*, il quale agirà in rappresentanza del Governo argentino. Detto conto verrà addebitato degli importi corrispondenti agli ordini di pagamento che la Repubblica argentina emetterà per l'acquisto dei detti beni. Tale conto, produttivo di interessi del 2 e mezzo per cento in base ai saldi semestrali, verrà estinto con le stesse modalità che per il conto « C.A.I. »;

C) è fatta altresì eccezione per le somme risultanti a favore di un Paese per ricavo della vendita e/o dello sfruttamento di pellicole cinematografiche impressionate in eccesso delle rimesse effettuate dall'altro per la stessa causa, le quali somme in eccesso resteranno depositate nel Paese debitore e potranno essere utilizzate nel medesimo per attività direttamente collegate con la produzione, la distribuzione e la programmazione di pellicole.

III. — A) Adozione di tutte le misure occorrenti a promuovere lo stabilimento in Argentina di approssimative 500.000 persone in un quinquennio. Equiparazione, per quanto concerne il regime e le condizioni di lavoro, degli emigranti italiani ai lavoratori nazionali ed applicazione automatica del miglior trattamento o dei vantaggi che verranno applicati agli emigranti di qualsiasi altra provenienza;

B) finanziamento, compreso l'acquisto della terra, da parte argentina, con il concorso italiano, da avvenire utilizzando fino all'ammontare di 200 milioni di *pesos* la somma in *pesos* accantonata dall'Italia a termini del Protocollo aggiuntivo dell'18 ottobre 1949 a copertura del vecchio prestito in base all'Accordo 13 ottobre 1947 di 350 milioni di *pesos*, per un ammontare non inferiore al concorso italiano, dello stabilimento definitivo in Argentina di famiglie italiane, in base a piani da concertarsi di comune accordo fra i competenti organi argentini e l'Ente che il Governo italiano si impegna nel Trattato a delegare per queste operazioni.

IV. — Trasporto delle merci scambiate fra Repubblica argentina e Repubblica italiana su navi di bandiera argentina ed italiana, a parità di tonnellaggio fra i due Paesi.

V. — Assicurazioni presso Compagnie della Nazione alla quale appartiene il venditore o compratore sul quale grava il rischio.

VI. — Intercambio di 30 pellicole impressionate a lungo metraggio e di pellicole a corto metraggio senza limitazione. Da richiamare in questa sede, per l'implicito limite che ne deriva nel fatto all'esportazione italiana, la disposizione a questo proposito in tema di pagamenti, la quale pone l'obbligo del deposito nel Paese debitore delle somme in eccesso a favore di un Paese rispetto alle rimesse effettuate per la stessa causa dall'altra, per essere impiegate *in loco* esclusivamente in attività collegate con la produzione, distribuzione e programmazione di pellicole.

Impegno italiano di adottare le misure necessarie, affinché sieno forniti annualmente all'Argentina non meno di 6.200.000 metri di pellicola vergine nei tre tipi principali da 35 millimetri.

VII. — Impegno di adottare tutte le misure necessarie per assicurare ed incrementare in regime di reciprocità l'intercambio di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni.

* * *

A proposito di un Trattato, che viene presentato alla ratifica parlamentare oltre il mezzo

del periodo della sua durata, sembrano al relatore suo compito alcuni cenni, i più concisi possibile, sui rapporti economici fra i due Paesi sotto l'impero delle sue norme, con anche più breve richiamo ai suoi precedenti ed alle sue origini.

I. — Il primo accordo del 13 ottobre 1947 fu stipulato in un momento estremamente critico per l'economia italiana. Gli accordi prevedevano l'impegno da parte argentina di ingenti forniture di grano e di altre derrate alimentari. L'Argentina ci concedeva il credito per acquistarle: un prestito venticinquennale ad ammortamento, al 3,75 per cento di 350 milioni di *pesos* ed un credito rotativo di altri 350 milioni di *pesos*.

Ad un primo periodo di forti acquisti italiani seguì ben presto uno straordinario incremento delle nostre esportazioni. Contemporaneamente si contraeva la nostra importazione per gli alti prezzi e le limitate disponibilità dei prodotti argentini che più interessavano il mercato italiano.

In poco più di un anno si venne così a creare un saldo creditore per l'Italia di circa 550 milioni di *pesos* al netto del credito rotatorio di 350 milioni completamente liquidato. È del gennaio 1948 l'Accordo in materia di emigrazione che, se le circostanze di fatto non hanno consentito desse i frutti che l'alta competenza e la generosa passione del suo autore di parte italiana ardentemente intravedeva, ha rappresentato un fondamento sul quale è stato possibile e sarà possibile lavorare.

Il Protocollo aggiuntivo dell'8 ottobre 1949 ha dato soluzione soddisfacente alla nostra esposizione creditoria attraverso l'accantonamento di una somma corrispondente all'ammontare del nostro debito ad ammortamento, che si era ridotto, a quel momento, a 306 milioni, e l'utilizzo dei restanti 244 milioni nell'acquisto di 700 mila tonnellate di grano. Per la parte commerciale, furono previste due ampie liste contingenti e la reciproca concessione di una « working balance » di 80 milioni di dollari U.S.A. Purtroppo, le nuove drastiche direttive argentine non si arrestarono ai margini del nostro Trattato, così che l'applicazione data dall'Argentina alle liste contingenti generò un accentuarsi nello squilibrio

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'intercambio, tanto che nel marzo 1950 in vista dell'esaurirsi del *plafond* e del relativo blocco del *clearing*, a frenare la continua ascesa della nostra esposizione creditizia, evitando di porre specifiche restrizioni alle nostre esportazioni, parve unico rimedio l'istituzione unilaterale da parte nostra del sistema dell'abbinamento al 100 per cento.

Nonostante l'abbinamento, tuttavia, non potendo questo tener conto delle partite finanziarie attive per noi (rimesse emigranti, passaggi marittimi ed aerei, turismo, spettanze diplomatici argentini in Italia, ecc.) il saldo creditizio italiano raggiunse e superò all'inizio del 1952 gli 80 milioni di dollari, mentre le limitatissime disponibilità di prodotti argentini destinabili all'esportazione ed il sempre maggior rigore dell'Argentina nell'adozione unilaterale di restrizioni all'importazione di gran parte dei prodotti italiani pur contenuti nelle liste contingenti, da essa considerati non indispensabili alle sue esigenze essenziali, drasticamente contraevano gli scambi per abbinamento. L'Accordo del 1952 mirò a trovare un equilibrio fra varie esigenze: riassorbimento del credito, miglioramento dell'intercambio, assicurazione di uno sbocco di indiscutibile significato alla nostra esportazione, avvio ad una realizzazione nel settore dell'emigrazione.

Purtroppo, il momento particolarmente critico per l'economia argentina ci costrinse, già in sede di trattato, ad escludere dalle liste contingenti numerosi prodotti italiani ritenuti dall'Argentina non di suo interesse.

In sede di applicazione, per i prodotti da essa considerati di minore interesse, da parte argentina i relativi contingenti sono stati distribuiti soltanto parzialmente o non distribuiti affatto. Quest'ultima sorte hanno avuto tra gli altri i prodotti tessili, lo zinco, il cemento, gli pneumatici, la cellulosa di paglia, il carburo di calcio, le macchine da cucire, le biciclette, le resine, gli esplosivi, ecc. Per quanto concerne d'altra parte la lista dei prodotti argentini, la politica discriminatoria argentina dei prezzi e dei cambi ha reso virtualmente impossibile all'Italia l'importazione delle lane e delle pelli, costringendoci per chiudere gli abbinamenti a ricorrere in misura eccessiva alle importazioni di cereali minori e di olio di lino.

Un'operazione speciale tentata l'anno scorso che concordava lo scambio di dollari 15,5 milioni di lana e pelli argentine contro altrettanto ammontare di prodotti vari italiani considerati desiderabili dall'Argentina, come alluminio, banda di latta, ecc. hanno dato un risultato sconsigliato che non raggiunge il 10 per cento dell'ammontare degli scambi previsti.

Sorte ben diversa, per ragioni evidenti, viste le direttive della politica argentina, ha subito quella parte dell'accordo concernente l'esportazione dei beni strumentali.

Dal 26 giugno 1952 a tutto il 1954 sono state autorizzate da parte italiana a valere sul *plafond* di 75 milioni di dollari esportazioni di beni strumentali per circa 59,8 milioni di dollari. Da parte argentina sarebbero stati già da tempo distribuiti agli importatori argentini (prevalentemente Enti statali) tutti i 75 milioni di dollari.

Da oltre un anno si sentono gli effetti dell'esaurimento del *plafond* attraverso le insistenti pressioni della nostra industria per ulteriori crediti all'Argentina.

Il problema di un nuovo credito all'Argentina fu nello scorso anno accantonato in considerazione delle difficoltà che presentava l'acquisto del contingente di grano per il 1954. La questione del grano si è risolta in modo favorevole nello scorso settembre (1954), ma il forte ribasso nel prezzo del grano ha riaperto il problema del riassorbimento dei vecchi crediti italiani, visto che il piano di ammortamento era stato impostato su di un prezzo che si aggirava sui 100-115 dollari a tonnellata e il contingente grano 1954 è stato acquistato a dollari 62,75.

II. — Si riportano i dati statistici relativi all'emigrazione in Argentina:

1948:

Espatri	69.602
Rimpatri	4.904
Netto	64.698

1949:

Espatri	98.262
Rimpatri	7.456
Netto	90.806

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1950:		
Espatri	78.531	
Rimpatri	15.306	
Netto	63.225	
1951:		
Espatri	55.630	
Rimpatri	13.487	
Netto	42.143	
1952:		
Espatri	33.625	
Rimpatri	7.975	
Netto	25.650	
1953:		
Espatri	21.312	
Rimpatri	8.134	
Netto	13.178	
1954 (Dati provvisori):		
Espatri	36.816	
Rimpatri	7.632	
Netto	29.184	
<i>Totale:</i>		
Espatri	421.906	
Rimpatri	68.269	
Netto	353.637	

RIMESSE DEGLI EMIGRANTI IN ARGENTINA
CALCOLATE IN DOLLARI AMERICANI.

1948	20.372.402
1949	28.391.545
1950	19.626.706
1951	9.959.900
1952	11.207.000
1953	5.598.000
1954	1.183.000
Totale	96.338.553

N. B. — La flessione degli ultimi due anni è dovuta al divieto di esportazione della valuta e al continuo deprezzamento del peso.

Si è trattato di emigrazione per chiamata.

La nuova legge sulla colonizzazione del 10 dicembre 1954 ha migliorato notevolmente la legislazione argentina a questo riguardo. Il *Banco de la Nacion* ha tutti i poteri ed i mezzi finanziari occorrenti per tradurre in pratica i piani di colonizzazione e sono previste buone condizioni per i coloni, il periodo medio di ammortamento del valore del fondo essendo di 33 anni, mentre il tasso medio d'interesse non supera il 3,25 per cento. In ordine a questa legge il *Banco de la Nacion* ha già sistemato a proprie spese (salvo rimborso da parte dell'Italia della sua quota, una trentina di famiglie coloniche nelle colonie di « Florencio Varela » e di « Melchior Romero » in buona situazione non lontano da Buenos Aires. Le notizie dopo alcuni mesi di permanenza parlano di soddisfazione. Un altro centinaio di poderi sarebbero già pronti per l'assegnazione ad altre famiglie italiane, qualora noi potessimo al più presto usufruire del noto fondo che abbiamo in deposito in Argentina al servizio dell'antica passività.

Un'altra legge argentina che prevede cinte verdi intorno ai centri popolosi può rappresentare una promessa per l'immissione di mano d'opera salariata e specializzata in aziende agricole private modernamente attrezzate.

III. — Mentre da parte argentina, mediante i più svariati interventi e controlli, la clausola del 50 per cento viene applicata integralmente, sia per le merci in esportazione da quel Paese verso l'Italia, che per quelle in importazione dall'Italia, da parte italiana, invece, la clausola stessa, per i noti principi di libertà che ispirano la nostra politica in materia di traffici marittimi, non viene applicata.

In sintesi dai dati percentuali dei trasporti di merci varie — che rappresentano la quasi totalità del traffico — si rileva che l'Argentina si è accaparrato tutto il 50 per cento delle merci e quasi il 60 per cento dei noli nei trasporti dall'Italia, mentre l'Italia vi ha partecipato nella misura del 33, 36 per cento delle merci e per il 29,93 per cento dei noli, lasciando alle altre bandiere il 16,94 per cento delle merci per l'11-13 per cento dei noli.

Non si hanno i dati relativi ai trasporti delle merci dall'Argentina verso l'Italia, ma è facile

desumere che, se l'Italia, dai propri porti, ove le sarebbe stato certamente più facile, non ha applicato la clausola discriminatoria in questione, a maggior ragione non ha potuto attuarla per le merci in uscita dall'Argentina e ad essa destinate.

IV. — Nel settore del cinema sono stati raggiunti e superati i contingenti, per quanto riguarda l'esportazione italiana.

Occorre appena richiamare l'attenzione sull'incongruenza della disposizione relativa ai pagamenti a questo proposito.

* * *

La opportunità di adeguamenti e revisioni nel Trattato fu riconosciuta dalle parti dalla fine dello scorso anno e le conversazioni iniziate a Roma con una Commissione appositamente inviata dall'Argentina portarono ad accordi di impostazione assai promettenti. Le difficoltà incontrate dalla nostra Commissione recatasi a Buenos Aires per gli sviluppi conclusivi non facevano tuttavia disperare in una prossima conclusione, quando i rivolgimenti politici verificatisi in Argentina hanno consigliato recentissimamente quel Governo a suggerire una sospensiva delle trattative in attesa della precisazione in corso delle sue direttive di politica generale.

* * *

Il nuovo testo, che si propone, dell'articolo 3 prevede la riserva « nei limiti delle disponibi-

lità di mano in mano utilizzabili » per il prelievo dei pesos occorrenti per il nostro concorso alla colonizzazione italiana in Argentina dal fondo di riserva in pesos costituito dall'Ufficio italiano dei cambi per assicurare il servizio del prestito di cui all'Accordo 13 ottobre 1947 e la sostituzione di buoni novennali rinnovabili a quelli a vista previsti dalla legge 29 marzo 1952, n. 364 per il rimborso da parte del Tesoro delle quote di ammortamento del detto prestito man mano che verranno pagate col fondo di riserva.

Le due modifiche rispondono alla considerazione, che il fondo accantonato va naturalmente riducendosi col pagamento delle quote di ammortamento, mentre l'emissione di buoni a vista potrebbe creare non facili problemi di copertura.

* * *

Onorevoli Colleghi,

gli andamenti e le cifre vi hanno detto delle difficoltà, ma anche del significato dei rapporti economici italo-argentini.

Occorre lavorare per le correzioni anche radicali le quali si impongono, ma che si possa prescindere da questo strumento è ipotesi che non si pone.

Si propone la ratifica.

GERINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Accordi conclusi a Roma, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, il 25 giugno 1952:

- a) Accordo commerciale e finanziario;
- b) Protocollo addizionale.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.

Per far fronte ai finanziamenti per l'emigrazione italiana in Argentina previsti dalla legge 29 marzo 1952, n. 364 e dall'articolo 2 del Protocollo addizionale di cui alla lettera b) del precedente articolo 1, gli importi in *pesos* necessari — fino al limite massimo di 200 milioni di *pesos* — saranno prelevati dal fondo di riserva in *pesos* costituito dall'Ufficio italiano dei cambi per l'esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947 concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949 e per assicurare il servizio del prestito di cui al Decreto legislativo 8 aprile 1948 n. 385.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Per far fronte ai finanziamenti per l'emigrazione italiana in Argentina previsti dalla legge 29 marzo 1952, n. 364, e dall'articolo 2 del Protocollo addizionale di cui alla lettera b) del precedente articolo 1, gli importi in *pesos* necessari — fino all'importo massimo di 200 milioni di *pesos* e nei limiti delle disponibilità di mano in mano utilizzabili — saranno prelevati dal fondo di riserva in *pesos* costituito dall'Ufficio italiano dei cambi per l'esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947 concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949 e per assicurare il servizio del prestito di cui al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385.

Oltre i detti limiti si provvederà ai finanziamenti previsti dalla legge 29 marzo 1952, n. 364, in conformità delle disposizioni contenute nella legge stessa, intendendo per Buoni del Tesoro speciali di cui all'articolo 2 della legge medesima, Buoni del Tesoro novennali rinnovabili.